SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 983-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 24 luglio 1980

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Sanità

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

16 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole. Osserva tuttavia che la disposizione prevista dal terzo comma dell'articolo 1 del decreto, anche se è ripetitiva di una norma costituzionale, può essere accolta positivamente avendo la funzione di stimolare la responsabilità dei Consigli regionali a definire entro il 31 dicembre 1980 i provvedimenti ad essi demandati dall'articolo 61 della legge numero 833 del 1978, essenziali per il funzionamento effettivo delle unità sanitarie locali.

Le altre disposizioni del decreto appaiono corrette sotto il profilo costituzionale.

Trattando l'articolo 14 del decreto stesso il problema del trasferimento al Ministero della sanità del personale cui fa riferimento l'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si raccomanda alla Commissione di merito di introdurre una disposizione che chiarisca la posizione dei direttori generali degli enti pubblici nominati in applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, e che, per effetto dei provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma di cui alle leggi 22 luglio 1975, n. 382, 21 ottobre 1978, n. 641, e 23 dicembre 1978, n. 833, non avendo ottenuto l'inserimento in altri enti pubblici (ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente dlla Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509), potrebbero utilmente essere assegnati alle amministrazioni statali nella posizione giuridica ed al livello funzionale ricoperti al momento dell'assegnazione, eventualmente in un ruolo ad esaurimento, ai sensi e con le procedure indicate dal settimo comma dell'articolo 67 della citata legge n. 833 del 1978.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

16 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali

Articolo unico.

Il decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, dopo il secondo, è aggiunto il seguente comma:

« Fino al 31 dicembre 1980 restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, agli stranieri in Italia in base a convenzioni internazionali ed al personale navigante, salvo quanto disposto con la disciplina legislativa emanata ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. »;

all'articolo 2:

nel primo comma, le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980 », *sono sostituite dalle seguenti*: « che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980 »;

nel secondo comma, le parole: « dalle Regioni », *sono sostituite dalle seguenti*: « dalle unità sanitarie locali di cui al precedente comma »;

l'articolo 3 è soppresso;

all'articolo 4, le parole: « nel termine di cui al quarto comma del precedente articolo 1 », *sono sostituite dalle seguenti*: « entro il 31 dicembre 1980 »;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale dipendente dalle rispettive gestioni commissariali, in attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il 1° luglio 1981. »;

all'articolo 6, nel primo comma, sono soppresse le parole: « adibito alle medesime attività »;

all'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-*ter* è aggiunto il seguente:

" La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle Regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle Regio-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi. " »;

dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 10-*bis*. — Il trattamento economico del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, come previsto dall'accordo nazionale di lavoro per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1982, assorbe con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattamenti economici eventualmente deliberati ed esaminati favorevolmente dai rispettivi organi di controllo, anteriormente al 15 giugno 1980 in difformità da quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386. »;

all'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, l'ufficio liquidazioni può anche utilizzare il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. »;

all'articolo 15:

il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« il terzo comma è sostituito dai seguenti: »;

il secondo dei commi sostitutivi del terzo comma dell'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge. ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 2 luglio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare in via transitoria le funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ove l'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanità, su richiesta dei presidenti delle Regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attività sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle Regioni o delle Province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.

La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere valutata ai fini dell'applicazione dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Identico.

Fino al 31 dicembre 1980 restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sull'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, agli stranieri in Italia in base a convenzioni internazionali ed al personale navigante, salvo quanto disposto con la disciplina legislativa emanata ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La data prevista nel primo comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 2.

Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse, servizi o gestioni autonome soppresse sono assegnati, a cura dei competenti commissari liquidatori, in comodato alle unità sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni e attrezzature sono situati.

Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'articolo 1 con i fondi che saranno somministrati dalle Regioni a carico del fondo sanitario nazionale.

Art. 3.

Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali, con decreto ministeriale 29 luglio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 9 agosto 1977, sono unificate, a tutti gli effetti, nelle gestioni liquidatorie delle predette casse mutue provinciali.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano i collegi sindacali delle anzidette casse comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 4.

Le gestioni di liquidazione non chiuse nel termine di cui al quarto comma del precedente articolo 1 riguardanti le casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono riassunte, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a cura delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 5.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria e per le operazioni di liquidazione i commissari liquidatori si avvalgono di distinti

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Identico.

Art. 2.

Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse, servizi o gestioni autonome soppressi sono assegnati, a cura dei competenti commissari liquidatori, in comodato alle unità sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni e attrezzature sono situati.

Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'articolo 1 con i fondi che saranno somministrati dalle unità sanitarie locali di cui al precedente comma a carico del fondo sanitario nazionale.

Art. 3.

Soppresso.

Art. 4.

Le gestioni di liquidazione non chiuse entro il 31 dicembre 1980 riguardanti le casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono riassunte, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a cura delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 5.

Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale dipendente dalle rispettive gestioni

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

contingenti di personale stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro. I contingenti comprendono il personale in forza presso le gestioni di liquidazione alla data anzidetta e quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Nei confronti della generalità del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, compreso quello trattenuto o richiamato per le esigenze di cui al presente articolo e al successivo articolo 11, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito, in base ai processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

Art. 6.

Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ivi compreso l'onere per il personale adibito alle medesime attività, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dalla gestione dei residui attivi riferiti agli anni 1978 e precedenti.

Qualora le disponibilità di cassa di cui al precedente comma non risultassero sufficienti a far fronte agli oneri indifferibili delle gestioni di liquidazione, il Ministero del tesoro provvederà ai necessari finanziamenti a carico di un conto corrente di tesoreria alimentato mediante trasferimento dal conto corrente di cui al fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 7.

Sino al termine di cui al secondo comma del precedente articolo 1 sono prorogate le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

I comitati provinciali di cui all'articolo 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, restano in carica sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali delle rispettive circoscrizioni territoriali.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

commissariali, in attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il 1° luglio 1981.

Art. 6.

Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dalla gestione dei residui attivi riferiti agli anni 1978 e precedenti.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, danno il conto:

a) delle spese erogate dagli organi centrali sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) delle spese sanitarie giustificate ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, della citata legge n. 833;

c) delle spese erogate a carico dei fondi non provenienti dal fondo sanitario nazionale;

d) delle entrate contributive e degli altri proventi riscossi negli esercizi medesimi e versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 69 della stessa legge n. 833.

Danno, inoltre, la esposizione:

a) dei residui attivi e passivi esistenti all'inizio dei predetti esercizi, delle variazioni intervenute nel corso della gestione e della situazione al termine di ciascun esercizio;

b) del complessivo movimento finanziario in entrata ed in uscita;

c) della situazione patrimoniale al termine di ciascuna gestione, con evidenziazione delle variazioni intervenute nel corso delle stesse.

Tali documenti saranno corredati della relazione illustrativa del commissario liquidatore nonchè di quella del collegio sindacale.

Art. 9.

I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, fino all'attuazione del disposto di cui all'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, provvedono all'amministrazione, con apposita contabilità separata, dei fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, assicurando la continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonchè il pagamento delle indennità di fine rapporto e dell'indennità integrativa speciale.

Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilirà i criteri e le modalità per

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

dare completa attuazione al disposto dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al fine di assicurare la corresponsione dei trattamenti di cui al primo comma del presente articolo, spettanti agli aventi diritto.

Art. 10.

Al primo comma dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo la locuzione: « unità sanitarie locali » vengono aggiunte le parole « ove operanti ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-*ter* è aggiunto il seguente:

« La situazione dei debiti e crediti di cui al precedente comma, così come verificata dalle Regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori dei conti degli enti ospedalieri interessati, in carica al 31 dicembre 1979, i quali provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi ».

Art. 11.

Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato.

Per l'accelerazione delle operazioni di liquidazione, l'ufficio di cui al precedente comma è articolato in settori di attività liquidatoria per gruppi omogenei di enti, da individuarsi con decreti del Ministro del tesoro, cui sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

Identico:

« La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle Regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle Regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi ».

Art. 10-*bis*.

Il trattamento economico del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico, come previsto dall'accordo nazionale di lavoro per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1982, assorbe con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trattamenti economici eventualmente deliberati ed esaminati favorevolmente dai rispettivi organi di controllo, anteriormente al 15 giugno 1980 in difformità da quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 11.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse l'ufficio liquidazioni può anche avvalersi dell'opera degli ex commissari liquidatori nominati in applicazione dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Lo svolgimento di attività amministrative di carattere generale dell'ufficio liquidazioni è attribuito ad apposite divisioni stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'unicità di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio liquidazioni è assicurata da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato appositamente incaricato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 12.

All'articolo 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è aggiunto il seguente comma:

« Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente articolo 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio ».

Art. 13.

Allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie, tra gli articoli 10 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente articolo 10-*bis*:

« Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato ».

Art. 14.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al Ministero della sanità del personale contemplato dalla norma stessa, è fissato al 1° agosto 1980.

Il quarto comma dell'articolo 24 indicato nel precedente comma è sostituito dal seguente:

« Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1980, sono iscritti nello

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, l'ufficio liquidazioni può anche utilizzare il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Identico.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

Art. 15.

L'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

L'entità del contributo e la modalità di versamento per i cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi sono disciplinate dal decreto di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. »;

al quarto comma sono soppresse le parole « nel piano nazionale »;

sono soppressi il sesto ed il settimo comma.

Art. 16.

I compensi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, a favore dei commissari liquidatori continuano a far carico alle rispettive gestioni liquidatorie. Nella ipotesi di pluralità di incarichi conferiti ad un medesimo commissario la misura dei predetti compensi è ridotta del cinquanta per cento per ciascuno degli incarichi successivi al primo.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico:

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« *Identico.*

Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'articolo 37 della presente legge. »;

identico;

identico.

Art. 16.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1980.

PERTINI

COSSIGA — ANIASI — PANDOLFI —
LA MALFA — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalla Commissione*)

Art. 17.

Identico.